



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 18/02/2021

OGGETTO: RICORSI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, SEZIONE LAVORO, AVVERSO DETERMINAZIONE N. 66/2020 SETTORE X – GESTIONE DEL PERSONALE, RELATIVA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 – SIG.RI SCHININÀ GIUSEPPA, CASCONE SALVATORE, LA COGNATA GIOVANNI, DISTEFANO NUNZIO, BERTONE MASSIMO E BUFFA PIETRO E C/COMUNE DI RAGUSA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE.

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 17:10 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore		Assente
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		5	3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 01 Servizi Generali -Organì Istituzionali- Coesione Sociale

OGGETTO: Ricorsi al Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, avverso determinazione n. 66/2020 Settore X – Gestione del Personale, relativa alla Progressione Economica Orizzontale anno 2019 – Sig.ri Schininà Giuseppa, Cascone Salvatore, La Cognata Giovanni, Distefano Nunzio, Bertone Massimo e Buffa Pietro e c/Comune di Ragusa. Autorizzazione a costituirsi in giudizio ed affidamento incarico di difesa dell'Ente.

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente al dott. Giovanni Canzonieri, in qualità di responsabile del Procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013

VISTA la relazione allegata al presente atto con la quale l'avv. Sergio Boncoraglio, procuratore dell'Ente, propone di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Ragusa a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, nei ricorsi proposti dai dipendenti dell'ente in forza alla Polizia Municipale, signori Schininà Giuseppa, con atto notificato in data 02.02.2021 prot. n. 14302, sig. Cascone Salvatore con atto notificato in data 02.01.2021 prot. n. 14306, sig. La Cognata Giovanni, con atto notificato in data 02.02.2021 prot. n. 14615, sig. Distefano Nunzio, con atto notificato in data 08.02.2021 prot. n. 17305, sig. Bertone Massimo, con atto notificato in data 08.02.2021 prot. n. 17307, sig. Buffa Pietro, con atto notificato in data 08.02.2021 prot. n. 17342, tutti avverso la determinazione n. 66/2020 del Settore X – Gestione del Personale, relativa alla Progressione Economica Orizzontale attribuita per l'anno 2019 ai dipendenti dell'Ente;

CONSIDERATO che gli avvocati dell'Ente, avv. Sergio Boncoraglio e avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, sono direttamente interessati all'istituto della PEO che costituisce oggetto dei ricorsi, si ritiene doveroso affidare la difesa dell'Ente ad un avvocato esterno;

CONSIDERATO che in data 08.01.2021, prot. n. 2231, è stato notificato al Comune di Ragusa analogo ricorso, proposto dal sig. Cosimo Marino, e che con deliberazione di G.M. n. 20 del 26.01.2021 la Giunta Municipale ha affidato la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Francesco Guastella;

CONSIDERATO che i ricorsi oggetto del seguente atto riguardano la medesima materia e stesse questioni giuridiche, si ritiene opportuno affidare la difesa dell'ente allo stesso avvocato che ha ricevuto l'incarico della difesa con il precedente ricorso;

VISTO il D.M. n. 55/2014 del 10.03.2014, rubricato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compenso per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

VISTO l'art. 4 del D.M. 55/2014 “*Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale*”, comma 2 “*Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del dieci per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti*”;

RITENUTO di prevedere un unico compenso per la difesa dell'Ente nei sei ricorsi sopra citati, applicando il parametro previsto per le cause di valore indeterminato dall'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, per la prima fascia (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), diminuito del 50% (compenso minimo) e, poi, aumentato del 20% per ogni ricorso oltre il primo;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con atto immediatamente esecutivo, al fine di evitare la decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio;

VISTO l'art. 3 comma 4 del regolamento dell'Avvocatura Comunale “rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione”, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n 48 del 26.01.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. n. 267/2000”;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e nel bilancio sopra richiamati;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l'articolo 15 e 12, 2° comma, della L.R. n.44/91;

VISTO l'O.R.E.E.L.

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse nella relazione allegata al presente atto a firma dell'avvocato Sergio Boncoraglio che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la proposta di deliberazione di cui in narrativa per farne parte integrante;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Ragusa a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, nei ricorsi proposti dai dipendenti dell'ente in forza alla Polizia Municipale, signori Schininà Giuseppe, con atto notificato in data 02.02.2021 prot. n. 14302, sig. Cascone Salvatore con atto notificato in data 02.01.2021 prot. n. 14306, sig. La Cognata Giovanni, con atto notificato in data 02.02.2021 prot. n. 14615, sig. Distefano Nunzio, con atto notificato in data 08.02.2021 prot. n. 17305, sig. Bertone Massimo, con atto notificato in data 08.02.2021 prot. n. 17307, e sig. Buffa Pietro, con atto notificato in data 08.02.2021 prot. n. 17342, tutti avverso la determinazione n. 66/2020 del Settore X – Gestione del Personale, relativa alla Progressione Economica Orizzontale attribuita per l'anno 2019 ai dipendenti dell'Ente;
3. affidare la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Francesco Guastella, considerato che gli avvocati interni del Comune di Ragusa, avv. Sergio Boncoraglio ed avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, sono direttamente interessati all'istituto della PEO che costituisce oggetto di ricorsi e che con deliberazione di G.M. n. 20 del 26.01.2021 la Giunta Municipale ha affidato la difesa degli interessi dell'Ente per ricorso analogo allo stesso professionista;
4. di stabilire il compenso spettante, facendo riferimento ai parametri forensi approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, come modificati dal D.M. della Giustizia n. 37 del 08.03.2018, art. 4 comma 2, erogando un compenso pari ad euro 4.408,00 (pari al 50% dei parametri medi per le cause di valore indeterminato – 1^a fascia) per il primo ricorso, aumentato del 20% per ciascuno degli altri cinque ricorsi per i motivi meglio specificati in premessa;
5. di prenotare la somma di €. 8.816,00 oltre spese forfettarie (15%) per €. 1.322,40, iva per €. 2.319,67, e c.p.a. per €. 405,54, per un totale complessivo di €. **12.863,60** da corrispondere all'avv. Francesco Guastella per l'incarico professionale meglio precisato in premessa, prevedendo un acconto del 30% del compenso, con imputazione al cap. 1230 cod. 01.11.1-03.02.99.002, Bil 2021, scadenza impegno 31.12.2021;
6. di dare atto che le spese derivanti dal presente atto saranno impegnate dal Dirigente del Settore I cui è assegnato il capitolo 1230, con successiva determinazione dirigenziale;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

7. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, al fine di evitare la decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 69 del 15/02/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale Supplente

Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì